

DELIBERAZIONE 6 OTTOBRE 2020

357/2020/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ENERGYKA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 132331854

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1128^a riunione del 6 ottobre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 174/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 174/2017/E/eel;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Energyka S.r.l. in liquidazione (di seguito: reclamante o Energyka), ha presentato all’Autorità un reclamo, in data 21 giugno 2017 (prot. Autorità 23977 del 14 luglio 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) contenuta nel preventivo per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, identificato con codice di rintracciabilità 132331854;
2. in data 31 luglio 2017 (prot. 25742), l’Autorità ha trasmesso al reclamante una richiesta di integrazione documentale;
3. in data 4 agosto 2017 (prot. Autorità 26483 del 7 agosto 2017), il reclamante ha trasmesso l’integrazione richiesta;
4. in data 7 agosto 2017 (prot. Autorità 26475 del 7 agosto 2017), il gestore ha inviato una propria comunicazione;
5. con nota del 7 agosto 2017 (prot. 26623), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
6. con nota del 22 agosto 2017 (prot. Autorità 27462 del 23 agosto 2017), il gestore ha comunicato di aver già trasmesso la propria memoria difensiva in data 7 agosto 2017;
7. con nota del 27 giugno 2019 (prot. 17037), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni;
8. in data 5 luglio 2019, il gestore ha fornito riscontro alla richiesta del 27 giugno 2019, mediante due comunicazioni distinte: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 18287 dell’8 luglio 2019) priva degli allegati contenenti la documentazione in essa richiamata, l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 18288 dell’8 luglio 2019) corredata di detti allegati;
9. con nota del 16 marzo 2020 (prot. 9522), l’Autorità ha richiesto al gestore alcune ulteriori informazioni;
10. con nota del 19 giugno 2020 (prot. Autorità 19390 del 22 giugno 2020), il gestore ha risposto alla richiesta del 16 marzo 2020;
11. con nota del 2 settembre 2020 (prot. 27458, rinviata al reclamante in data 3 settembre 2020, prot. 27568), l’Autorità ha richiesto al gestore alcune ulteriori informazioni;
12. con nota dell’11 settembre 2020 (prot. Autorità 28437 dell’11 settembre 2020), il gestore ha riscontrato la richiesta del 2 settembre 2020;
13. in data 17 settembre 2020, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

14. Ai fini della risoluzione della controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l’articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la “soluzione tecnica minima per la connessione” (di seguito: anche STMG) come “...la soluzione per la

connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce...”;

- b) l'articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;
- c) l'articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una “soluzione tecnica minima per la connessione”, secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1 del TICA, ed in virtù dei criteri indicati dall'articolo 3, comma 2, lettera f) e dall'articolo 8 del medesimo TICA;
- d) l'articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) per cui il preventivo deve indicare rispettivamente:
 - i. le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - ii. l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - iii. una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- e) l'articolo 7, comma 5, secondo cui il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo entro il termine di cui all'articolo 7, comma 2 del TICA. Il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di cui all'articolo 7, comma 1, del TICA, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni;
- f) l'articolo 14, comma 1, il quale stabilisce che, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall'articolo 7, comma 1, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- g) l'articolo 16, comma 1, del TICA che consente al richiedente di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, previa istanza presentata all'atto di accettazione del preventivo;
- h) l'articolo 40, comma 5, che prescrive che gli indennizzi automatici previsti dal TICA siano corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di

ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

- 15.** In data 17 novembre 2016, a seguito di domanda di connessione presentata dal reclamante il 29 settembre 2016, il gestore ha emesso il preventivo P20161117132331854734197 - identificato dal codice di rintracciabilità 132331854 - per la connessione alla rete elettrica di un impianto di produzione alimentato da fonte eolica di potenza pari a 60 kW, ubicato in località "Masseria Montanaro" snc, nel Comune di Acerenza (PZ);
- 16.** il gestore indicava, nel suddetto preventivo di connessione, la soluzione tecnica di seguito descritta "*... considerata l'entità complessiva di tutti gli impianti di generazione previsti ricadenti nella stessa area...*":
- realizzazione di un nuovo stallo AT in cabina primaria esistente (CP) 150/20 kV denominata "GENZANO" da collegarsi alla rete RTN di TERNA;
 - costruzione di linea MT in cavo aereo Al 150 mm²;
 - dispositivo di sezionamento;
 - costruzione di cabina di trasformazione MT/bt;
 - linea bt;
- 17.** in data 23 gennaio 2017, il reclamante ha presentato al gestore una richiesta di modifica del suddetto preventivo ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, nella quale lo stesso precisava che "*...il preventivo ricevuto è irrealizzabile a causa: dell'attraversamento di numerose proprietà private, dei numerosi nulla osta da ottenere dagli enti pubblici, della tempistica estremamente lunga (oltre 10 anni), dei numerosi interventi sulla RTN, dell'acquisizione di 3.600 mq per la nuova cabina...*";
- 18.** conseguentemente, Energyka chiedeva "*...una verifica della soluzione tecnica per eventuali intervenute evoluzioni di rete, nel caso in cui non ci fossero evoluzioni circa la saturazione della rete elettrica, fornire un preventivo completo, con allegata una soluzione tecnica valida di Terna (dimostrando che essa è stata accettata entro la tempistica e sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti per legge) in quanto il precedente preventivo riporta un documento di Terna datato 16/11/2010...*";
- 19.** in accoglimento della suddetta richiesta, in data 10 marzo 2017 il gestore ha emesso il nuovo preventivo P20170310132331854787859 - sempre identificato con il codice di rintracciabilità 132331854 - recante una soluzione tecnica di connessione più semplice, prevedendo l'allacciamento "*...alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 400V tramite costruzione di una cabina di trasformazione, connessa alla linea MT esistente "Bradano"*

DP5037106 da CP Genzano derivata dal nodo DP502021340, da ubicarsi nel sito indicato dal produttore...” (sito uguale a quello indicato nella prima richiesta), con realizzazione di:

- aggiunta scomparto di sezionamento in cabina esistente DP502021340;
 - 1.150 metri di linea MT in cavo aereo elicord da 35 mmq;
 - 20 metri di linea MT in cavo interrato Al 185mmq;
 - cabina di trasformazione MT/BT, in cabina Box unificata Enel fornita dal produttore;
 - linea BT interrata di circa 20 metri con cavo 3X150+95C;
 - fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità (D=50mm) posato nello stesso scavo di linee in cavo sotterraneo;
 - posa n. 1 armadio stradale;
 - costruzione presa con cavo AL 3x95+35C;
 - posa GDM di scambio e produzione;
20. il reclamante non ha provveduto ad accettare anche il nuovo preventivo di connessione nei termini previsti dal TICA e, pertanto, lo stesso ha perso validità e la pratica di connessione 132331854 è stata annullata;
21. in data 16 maggio 2017, Energyka ha contestato al gestore la soluzione tecnica di connessione contenuta nel preventivo messo a disposizione il 10 marzo 2017, presentando reclamo ex articolo 3, comma 1 della Disciplina;
22. in data 14 giugno 2017, il gestore ha riscontrato negativamente il reclamo, per cui Energyka ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

23. Il reclamante ritiene che la soluzione di connessione - fornita dal gestore nel preventivo ricevuto il 10 marzo 2017 - non sia la soluzione tecnica minima prevista dal TICA, in quanto *“...la realizzazione di un elettrodotto di 1.100 (millecento) metri rappresenta un’opera impattante e, pertanto, incompatibile con il principio di c.d. razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione, principio cardine sancito del TICA. Infatti, una siffatta opera comporta l’inevitabile attraversamento di numerose proprietà private, nonché di una serie di zone a vario titolo vincolate (zone SIC, zone forestali, zone a rischio frana, corsi d’acqua, strade, ecc.): adempimenti, questi ultimi, correlati al necessario ed imprescindibile superamento (non sempre possibile) di vincoli di natura amministrativo-burocratica...”*;
24. al riguardo, il reclamante rileva che *“...nell’immediatezza del sito individuato per l’impianto ricade una linea MT che, tuttavia, non è stata presa in considerazione dal gestore nella predisposizione della STMG di connessione...”*;
25. il reclamante contesta, altresì, la Specifica Tecnica allegata al suddetto preventivo, in quanto *“...essendo stata precompilata a cura del gestore, obbliga de facto la reclamante a provvedere a tutto l’iter autorizzativo ed, in particolar modo, all’ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...”*;

26. il reclamante lamenta, inoltre, che il gestore “...non offre alcun dato utile a comprendere lo stato delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 1.100 (millecento) metri dall’impianto e, conseguentemente, l’improcrastinabile necessità di realizzare la STMG di cui al preventivo...”;
27. Energyka chiede, quindi, all’Autorità di prescrivere ad e-distribuzione:
- a) “...di fornire documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva (omettendo i dati c.d. sensibili e/o supersensibili) la saturazione totale ed effettiva, alla data di elaborazione del preventivo, di tutte le reti elettriche di distribuzione in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle Cabine Primarie) ricadenti nel raggio di 1.100 (millecento) metri dal sito individuato per la realizzazione dell’impianto e, per l’effetto, di motivare la STMG contenuta nel preventivo...”;
 - b) “...di emettere un preventivo di connessione che tenga conto delle suddette risultanze...”;
 - c) “...ad ogni buon conto, in ossequio a quanto sancito dal TICA e ribadito dall’AEEGSI, di emettere un preventivo di connessione che non preveda alcun obbligo a carico della reclamante (acquisizione della disponibilità dei terreni necessari alla realizzazione dell’impianto; oneri afferenti alla realizzazione dell’impianto di rete). Al contrario tali adempimenti dovranno essere posti in capo ad ED...”;
 - d) “...di corrispondere alla reclamante l’indennizzo automatico da quantificarsi ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, a partire dal 14/03/2017...”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

28. In merito alle contestazioni relative alla complessità della soluzione tecnica di connessione, il gestore ritiene che “...la soluzione tecnica [...] proposta è del tutto simile a tante altre soluzioni fornite su tutto il territorio nazionale e realizzate senza difficoltà particolari. Oltretutto, con riferimento al caso di specie, vi segnaliamo che non avendo provveduto all’accettazione del preventivo, non è stato mai presentato alcun iter autorizzativo, talché alcun fondamento assurgono le vostre affermazioni riportate al punto innanzi indicato nel reclamo atteso che alcun ente autorizzante ha riscontrato la richiesta con eventuali dinieghi autorizzativi...”;
29. il gestore puntualizza, poi, che “...la rete è soggetta a continue evoluzioni riconducibili alla compresenza di numerose pratiche di connessione, tant’è che, nel caso di specie, le evoluzioni del sistema elettrico hanno fatto sì che la soluzione prospettata con il preventivo del 10.03.2017 non prevedesse più opere in Alta Tensione, trattandosi dunque di una soluzione di gran lunga migliorativa rispetto a quella riportata nel precedente preventivo del 17.11.2016...”;
30. con riferimento alle doglianze relative alla Specifica Tecnica allegata al preventivo, il gestore fa presente che “...come facilmente desumibile dalla titolazione dei documenti e dai disegni allegati alla specifica stessa, si tratta di infrastrutture da realizzare nell’area di pertinenza del produttore tale per cui vi

è la necessità che lo stesso rilasci il consenso o lo acquisisca per permettere al Gestore di realizzare e di esercire la porzione di impianto di rete ricadente su tale area...”;

31. *inoltre - in relazione alla lamentata impossibilità di conoscere lo stato “...delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 1.100 metri dall’impianto...” - il gestore evidenzia che “...gli unici obblighi posti a carico del Gestore di Rete sono quelli relativi agli artt. 4 e 39 del TICA, peraltro sempre ottemperati dalla nostra Società; di conseguenza non vi è obbligo a carico del Gestore di trasmettere ai richiedenti la connessione “documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare” la saturazione della rete ogni qual volta viene presentata una richiesta di connessione...”;*
32. *pertanto, e-distribuzione ritiene che non sussistano le condizioni per l’accoglimento del reclamo.*

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

33. *Il thema decidendum della presente controversia verte, essenzialmente, sulla soluzione tecnica elaborata dal gestore nel preventivo di connessione P20170310132331854787859 emesso il 10 marzo 2017, che il reclamante, a differenza del gestore, ritiene non essere al cd. minimo tecnico, in virtù (in particolare) della presenza di una linea MT nelle immediate vicinanze del sito di ubicazione dell’impianto di produzione (anche graficamente indicata al punto a) del reclamo);*
34. *pertanto, con riferimento alla suddetta questione dedotta dal reclamante, nel corso dell’ampia e complessa istruttoria tecnica è stato richiesto al gestore di fornire informazioni, relative al punto sub a) del reclamo, in merito alla saturazione della citata linea indicata dal reclamante;*
35. *orbene, nella citata nota del 19 giugno 2020 (prot. Autorità 19390 del 22 giugno 2020) di risposta alla richiesta dell’Autorità, il gestore ha:*
 - *precisato che la linea MT - situata nelle immediate vicinanze del sito individuato da Energyka per la realizzazione dell’impianto di produzione - è la linea “Spastici”, alimentata dal centro satellite “Acerenza”, uscente dalla semisbarra del trasformatore verde della cabina primaria di “Genzano di Lucania”;*
 - *dichiarato che “...la suddetta linea MT non era disponibile, come tutte le altre linee in media tensione uscenti dalla medesima semisbarra, a causa del superamento della massima corrente di guasto a terra ammessa dalla bobina di Petersen installata sulla semisbarra in questione, pari a 200 A. Tale criticità ha determinato la saturazione di tutta la rete MT alimentata dal suddetto trasformatore di cabina primaria...”;*
 - *evidenziato che “...l’impossibilità di connettere sulla linea MT Spastici l’impianto di produzione della pratica di connessione ID 132331854 non*

dipendeva quindi dalla mancanza di disponibilità della linea, ma dalla presenza di criticità già presenti su tale trasformatore...”;

- fornito due report di luglio 2016 e giugno 2017 “...dai quali si rileva il permanere di tale stato di criticità...”;

- 36.** avendo il gestore dichiarato che il suddetto problema tecnico era già presente sulla rete prima della simulazione di connessione dell’impianto del reclamante e ancora in atto successivamente alla emissione del preventivo, si è proceduto a chiedere informazioni più dettagliate sui tempi con cui lo stesso si è manifestato ed è stato risolto;
- 37.** a tal proposito, nella citata nota dell’11 settembre 2020 (prot. Autorità 28437 dell’11 settembre 2020), il gestore ha:
- i. dichiarato che la prima criticità di rete - riconducibile al superamento della massima corrente di guasto a terra ammessa dalla bobina di Petersen installata sulla semisbarra del trasformatore verde della cabina primaria di “Genzano di Lucania” - è risalente al 21 luglio 2016, (ri)producendo copia del *report* di verifica effettuata in tale data (e confermando, quindi, sul punto quanto già in precedenza comunicato);
 - ii. precisato, inoltre, che “...in data 26/10/2017 è stata effettuata un’ulteriore verifica dalla quale è risultato che detta problematica era rientrata...”, producendo, anche in questo caso, copia del relativo *report*;
- 38.** sulla base delle suddette documentate informazioni tecniche acquisite nel corso dell’istruttoria, risulta quindi accertata, alla data del 10 marzo 2017, l’impossibilità di fornire soluzioni di connessioni più semplici rispetto a quella indicata dal gestore nel preventivo P20170310132331854787859 (sempre identificato con codice di rintracciabilità 132331854), che, pertanto, rappresenta la soluzione tecnica minima prevista dal TICA;
- 39.** ciò posto, in relazione alla richiesta del reclamante di ricevere dal gestore “...un preventivo di connessione che non preveda alcun obbligo a carico della reclamante...”, si fa presente in generale che - ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA - il preventivo deve indicare:
- le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - l’elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell’autorizzazione dell’impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- 40.** pertanto, alla luce del descritto quadro regolatorio - e quand’anche il reclamante non faccia richiesta di realizzazione in proprio dell’impianto di rete per la connessione (ai sensi

dell'articolo 16 del TICA) - alcuni adempimenti tipicamente previsti dalla Specifica Tecnica (come, ad esempio l'ottenimento dei permessi su proprietà privata e/o condominiale indicato dal gestore nella specifica tecnica allegata al preventivo del 10 marzo 2017) non possono che riferirsi alla competenza del richiedente;

- 41.** inoltre, con riferimento alla doglianza del reclamante riguardante la Specifica Tecnica allegata al preventivo di connessione - la quale essendo “...precompilata a cura del gestore, obbliga de facto la reclamante a provvedere a tutto l'iter autorizzativo ed, in particolar modo, all'ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...” - si rileva che non tutte le opere ivi indicate (in particolare la “realizzazione di fabbricato cabina”) competevano di per se' al produttore, ma solo se questi avesse richiesto, nell'atto di accettazione del preventivo, di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del TICA;
- 42.** tuttavia, va evidenziato che l'indicazione della realizzazione di detta opera in capo al reclamante presente nella Specifica Tecnica - oltre a non aver comportato alcun pregiudizio concreto al reclamante stesso in quanto il preventivo di connessione non è stato accettato - non può neppure dirsi in se' errata; ciò in quanto è solo, appunto, all'atto di accettazione del preventivo - ed in conseguenza della scelta di avvalersi o meno della facoltà concessa dall'articolo 16, comma 1 del TICA in esso contenuta - che si definisce compiutamente la condizione per distinguere in via definitiva le opere di competenza del richiedente da quelle di competenza del gestore (tra tutte quelle indicate nella Specifica Tecnica);
- 43.** con riferimento, poi, alla pretesa del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, si evidenzia che, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento, non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, anche la suddetta pretesa non risulta fondata, per assenza dei relativi presupposti;
- 44.** infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante di prescrivere al gestore di rendere disponibile la documentazione comprovante l'effettiva saturazione della rete al momento del suddetto diniego opposto dal gestore, si osserva che tale istanza potrà eventualmente essere fatta valere nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giustiziale dell'Autorità;
- 45.** in conclusione, si rileva che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non può essere accolto

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Energyka S.r.l. in liquidazione nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità 132331854;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

6 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini